



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DOTT. ADRIANA DORONZO	Presidente
DOTT. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	Consigliere
DOTT. ANTONELLA PAGETTA	Consigliere-Rel.
DOTT. CARLA PONTERIO	Consigliere
DOTT. GUGLIELMO CINQUE	Consigliere

Oggetto:

RETRIBUZIONE
RAPPORTO
PRIVATO

RG 631/2022
Ud.01/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 631/2022 R.G. proposto da:

METALLO ANTONIO GAETANO, domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec

-ricorrente-

contro

ANAS spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONZAMBANO 10, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TABARINI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocata MARIA PACIFICO

-controricorrente-

nonchè

CURATELA

FALLIMENTO

SCAE

contro

SRL,

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 519/2021 pubblicata il 06/07/2021 RGN 589/2019.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal
Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che

1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Antonio Gaetano Metallo aveva chiesto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, la condanna di ANAS s.p.a., quale committente dei lavori appaltati alla Società Costruzioni Appalti Edili s.r.l., datrice di lavoro del ricorrente, al pagamento in solido con la datrice di lavoro delle somme maturate a titolo di differenze retributive e tfr;

2. la statuizione di rigetto della domanda nei confronti di ANAS s.p.a. è stata fondata sulla inapplicabilità alla detta società della disciplina dettata dall'art. 29 d.lgs. cit., in quanto soggetto riconducibile, in ragione di una serie di indici (assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato , svolgimento di funzioni di natura pubblica, ecc.) ad un ambito di natura pubblicistica sottratto pertanto all'applicazione del d. lgs n. 276/2003;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonio Gaetano Metallo sulla base di un unico motivo; ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso; la Curatela del Fallimento SCAE s.r.l. non ha svolto attività difensiva;

Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la disciplina dettata dal d. lgs n. 276/2003 inapplicabile ad ANAS s.p.a., configurata quale soggetto di natura sostanzialmente pubblica;

2. il motivo deve essere accolto alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel senso di ritenere che in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista



dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 cit., **esclusa per le** pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, **del d.lgs. 30/03/2001 n. 165** (tra le quali non è annoverabile la società ANAS) è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici (Cass. n. 2022 del 2019, Cass. n. 1619 del 2019, Cass. 444 del 2019, Cass. 31769 del 2018 , Cass. n. 10777 del 2017); in particolare in fattispecie nella quale il soggetto committente chiamato a rispondere in via solidale, era, come nel caso di specie, ANAS s.p.a. è stato puntualizzato che "La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto" (Cass. n. 30100/2022);

3. alla cassazione della decisione consegue il rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce del principio richiamato;

4. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1 marzo 2023

Il Presidente

Adriana Doronzo



Numero registro generale 631/2022

Numero sezionale 1190/2023

Numero di raccolta generale 14452/2023

Data pubblicazione 24/05/2023

